



Prot. n. 9676, come modificato da prot. n. 2006/2022 del 24/01/2022

Fiesole, 8 aprile 2020

OGGETTO: Disposizioni urgenti per il contenimento del COVID-19. Funzionamento delle sedute del Consiglio comunale in modalità a distanza.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atteso che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Richiamato l'art. 73 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020 che testualmente recita:

"Semplificazioni in materia di organi collegiali"

- 1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.**
- 2. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, i presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.**
- 3. Per lo stesso tempo di cui ai commi precedenti è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai pareri delle assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e Svolgimento in videoconferenza delle sedute delle giunte e dei consigli comunali e regionali e degli organi di governo delle province e delle città metropolitane 60 metropolitani.**
- 4. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.**
- 5. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»**

Preso atto che nel Comune di Fiesole non esiste norma regolamentare disciplinante tale modalità e pertanto si ricade nella disposizione sopra richiamata;

Ritenuto opportuno in tale momento di emergenza e per tutta la durata dello stesso disporre lo svolgimento in videoconferenza o altra modalità simile del consiglio comunale e per analogia delle commissioni consiliari permanenti e della conferenza dei capigruppo consiliari quale misura evidentemente utile per il contenimento del rischio di contagio da COVID-19;

Considerato che, come si legge nella relazione illustrativa, la disposizione lascia ampia autonomia all'ente locale di disciplinare lo svolgimento della videoconferenza, con atto del Presidente del Consiglio, richiedendo che siano previsti criteri volti ad assicurarne la regolarità e la trasparenza, nel rispetto di requisiti minimi fissati dalla norma (identificazione certa dei partecipanti e regolarità, partecipazione e pubblicità della seduta).

Ritenuto pertanto di consentire che le sedute del Consiglio comunale e per analogia delle Commissioni consiliari permanenti e della Conferenza dei Capigruppo consiliari si possano effettuare in audio videoconferenza o in altra modalità purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) i Consiglieri, il Sindaco e gli Assessori possono partecipare alla riunione di del Consiglio Comunale e per analogia alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti e della Conferenza dei Capigruppi consiliari anche con modalità di audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza, intervenendo da luoghi diversi dalla sede istituzionale dell'Ente ove si svolge la seduta cui saranno audio/video/telecollegati; di tale circostanza il Segretario Generale (o suo vice) darà evidenza nel relativo processo verbale, indicando i nominativi dei componenti intervenuti in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza
- b) Per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale e per analogia delle Commissioni consiliari permanenti e della Conferenza dei Capigruppi consiliari secondo le modalità di cui sopra è necessario che il collegamento audio/video:
garantisca la possibilità di accertare a chi presiede la seduta e al Segretario generale (o suo sostituto) l'identità dei componenti che intervengono in audio/video/ teleconferenza, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione, ricevere, visionare o trasmettere documenti e che le strumentazioni e gli accorgimenti adottati assicurino la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e la sicurezza dei dati;
- d) siano rispettati tutti i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria;
- e) La sedute del Consiglio comunale e per analogia delle Commissioni consiliari, della Conferenza dei Capigruppo consiliari alla quale intervengono alcuni o tutti i suoi componenti in audio/video/teleconferenza, si intende svolta nella sala della sede istituzionale di Palazzo Comunale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione;

Ritenuto inoltre di non procedere alla acquisizione, implementazione o predisposizione di soluzioni informatiche specifiche e onerose e che dovranno essere trovate modalità di collegamento in video/audio conferenza open source nel mercato telefonico;

Richiamato il Titolo III, capo I del D.lgs 267/2000,

DISPONE

1) E' approvata, per le motivazioni citate in premessa e nelle prerogative del Presidente del Consiglio Comunale, la modalità di svolgimento in videoconferenza

delle sedute del Consiglio comunale e per analogia della conferenza dei Capigruppo e delle Commissioni consiliari, per tutta la durata dell'emergenza sanitaria, in relazione all'esigenza di garantire la funzionalità degli organi istituzionali dell'Amministrazione.

2) Sono approvati i seguenti criteri relativi alle sedute del Consiglio comunale in videoconferenza:

Art. 1 (Consiglio comunale in modalità telematica)

1. Per "sedute in modalità telematica" si intendono le sedute dell'organo collegiale con partecipazione a distanza dei componenti attraverso l'utilizzo di strumenti telematici idonei a consentire l'identificazione certa di ogni partecipante, la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti. Lo svolgimento di tali sedute è disciplinato dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale (di seguito, per brevità, solo: "regolamento") come integrato dalle presenti disposizioni straordinarie che sono applicabili per tutto il periodo dell'emergenza ai sensi dell'art.73 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

2. Nel periodo di emergenza epidemiologica, il Presidente del Consiglio può disporre la convocazione del Consiglio comunale, nel rispetto dei termini fissati dal regolamento, in audio-videoconferenza. La piattaforma telematica individuata per lo svolgimento delle sedute (di seguito solo: "piattaforma telematica") deve essere idonea a consentire il rispetto delle presenti disposizioni.

3. La modalità telematica comporta la possibilità che uno o più dei componenti l'Organo ed il Segretario comunale (o suo vice) partecipino **a distanza**, da luoghi diversi dalla sede comunale.

Nel caso in cui uno o più partecipanti assistano alla seduta dalla sala consiliare presso la sede comunale è assicurata l'osservanza delle misure di precauzione in vigore.

4. La seduta del Consiglio può anche essere tenuta con modalità telematica completamente a distanza, cioè con tutti i membri ed il Segretario comunale (o suo vice) presenti in luoghi diversi. In tal caso, in via convenzionale, le sedute si intendono effettuate anch'esse presso la sede istituzionale del Comune, ove è allocato il sistema di verbalizzazione e conservazione delle deliberazioni collegiali.

5. Le sedute svolte in modalità telematica devono consentire l'identificazione certa di tutti i partecipanti.

6. Resta nella facoltà del Presidente escludere, all'atto della convocazione, la partecipazione a distanza o altrimenti precisare le modalità di effettuazione della seduta.

7. Le istruzioni per la partecipazione alla seduta in modalità telematica sono inviate ai consiglieri entro 5 giorni dall'approvazione delle presenti disposizioni e vengono nuovamente trasmesse in occasione di ogni riunione del consiglio unitamente all'avviso di convocazione.

Art. 2 (Convocazione e svolgimento delle sedute)

1. La convocazione delle sedute in modalità telematica avviene nei termini del regolamento mediante invio di apposito avviso all'indirizzo e-mail dei consiglieri. Per agevolare lo svolgimento dei lavori del consiglio in modalità telematica i consiglieri devono comunicare in anticipo l'assenza dalla seduta di consiglio o di commissione o della conferenza dei capigruppo inviando una e-mail all'indirizzo segreteria.generale@comune.fiesole.fi.it entro il giorno precedente la seduta.

2. **I partecipanti alla seduta devono mantenere sempre attiva la telecamera del proprio dispositivo per permettere una costante verifica relativa alla presenza del numero legale dei Consiglieri. Il microfono viene acceso solo in occasione degli interventi e delle votazioni.** Il Presidente può disattivare in qualunque momento il microfono dei consiglieri o degli assessori che non sono stati invitati a parlare.

3. All'inizio della seduta e dopo ogni sospensione della stessa il segretario comunale procede all'appello nominale dei presenti secondo il regolamento. I consiglieri che si collegano alla piattaforma telematica dopo l'appello devono darne contestuale comunicazione al Presidente ed al segretario mediante la chat della piattaforma

telematica. Ricevuta tale comunicazione il Presidente interpella il consigliere interessato chiedendogli di dichiarare la propria presenza con la telecamera del proprio dispositivo accesa.

4. Il tempo degli interventi nella discussione è quello previsto dal regolamento. La richiesta di intervento nel corso della seduta è effettuata esclusivamente mediante l'utilizzo della chat interna alla piattaforma telematica. Alla chat partecipano i consiglieri, gli assessori presenti, il segretario comunale, i revisori dei conti, se presenti alla seduta, e i dirigenti o responsabili di servizio eventualmente invitati ad intervenire .

5. Gli emendamenti, i subemendamenti e i loro testi sostitutivi sono presentati a pena di inammissibilità entro le ore 12 del giorno antecedente la seduta consiliare mediante l'inoltro degli stessi dall'indirizzo e-mail del consigliere agli indirizzi e-mail del Presidente, del Segretario Generale e della Segreteria Generale. Il Servizio di Segreteria Generale provvederà a trasmettere il testo dell'emendamento alle e-mail dei Consiglieri.

6. Nel caso l'emendamento venga inoltrato nel tempo limite delle ore 12 del giorno antecedente la seduta consiliare, il sub emendamento potrà essere presentato prima della seduta consiliare.

7. Il luogo di svolgimento della seduta è convenzionalmente individuato nella sede comunale.

8. Disfunzioni temporanee dei collegamenti telematici che impediscano il corretto svolgimento dei lavori possono determinare la sospensione della seduta disposta dal Presidente anche su richiesta di uno o più consiglieri.

Art. 3 (Votazioni)

1. Nelle sedute che si svolgono in modalità telematica la votazione palese è sempre espressa per appello nominale; al momento del voto, su invito del Presidente, il segretario comunale interpella nell'ordine tutti i consiglieri che devono esprimere il proprio voto favorevole, contrario o di astensione. Se qualcuno dei consiglieri presenti non risponde si tiene un secondo appello riservato ai consiglieri che non hanno partecipato al primo. I consiglieri che non rispondono neppure in occasione del secondo appello sono considerati assenti alla votazione.

Nei casi in cui sussistano le condizioni tecniche per farlo, è altresì possibile procedere con votazione elettronica.

2. Le votazioni segrete si svolgono mediante compilazione da parte di ciascun consigliere di apposita scheda di votazione che viene scansionata e inviata all'indirizzo e-mail del Presidente del Consiglio. La scheda non deve essere firmata né recare altri segni di riconoscimento. Il Presidente verifica quindi il numero delle schede ricevute – che deve essere corrispondente al numero dei consiglieri presenti e votanti – le raccoglie, senza aprire i file, in apposita cartella informatica, e i due consiglieri scrutatori nominati all'inizio della seduta, procederanno separatamente (o insieme se entrambi presenti nell'aula consiliare) allo spoglio delle stesse comunicando quindi il risultato della votazione al Presidente che lo dichiara pubblicamente. Conclusa la seduta consiliare la cartella elettronica contenente le schede vengono cancellate, salvo il caso di contestazioni.

Art. 4 (Registrazione delle presenze).

1. Alle sedute del consiglio che si svolgono in modalità telematica si applica il gettone di presenza previsto dall'art.82, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. Sono considerati presenti alla seduta i consiglieri che rispondono positivamente all'appello iniziale o, se partecipanti alla seduta da un momento successivo, al momento di una o più votazioni.

2. Il segretario comunale rilascia a richiesta l'attestazione di presenza inviandola all'indirizzo del consigliere richiedente.

Art. 5 (Pubblicità delle sedute)

1. Di ogni seduta consiliare è garantita la registrazione audio-video pubblicata, in differita, sul sito istituzionale del Comune, salvo che si debba svolgere in seduta segreta ai sensi del regolamento.

2. Ove consentito dalla tecnologia a disposizione dell'Ente, si procederà con diretta streaming.

Art.5 (Commissioni permanenti o speciali e conferenza dei capigruppo)

1. Le riunioni delle commissioni permanenti o speciali e della conferenza dei capigruppo in modalità telematica sono svolte in base alle disposizioni previste per le sedute del consiglio in modalità telematica, in quanto applicabili. La pubblicità delle sedute delle commissioni permanenti o speciali è garantita nelle forme previste dall'art.5.

Art.6 (Rinvio)

1.Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni trovano applicazione il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, l'art.73 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, lo Statuto comunale ed il regolamento.

DISPONE altresì

Di inviare il presente atto alla Prefettura, al Sindaco, agli Assessori, al Segretario, ai Consiglieri Comunali, ai Responsabili dei Dipartimenti e al Revisore dei Conti;

Il presente provvedimento ha validità fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, fatti salvi ulteriori provvedimenti di proroga di tale stato, ovvero fino alla vigenza dell'art. 73 decreto-legge 18/2020.

Provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale dell'Ente.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
(Dott. Duccio Sartorio)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.